

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

17° anno n. L 63
5 marzo 1974

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 520/74 della Commissione, del 4 marzo 1974, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco et per lo zucchero greggio . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 521/74 della Commissione, del 4 marzo 1974, relativo a una gara per la vendita di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi di intervento e destinato all'esportazione 3
- Regolamento (CEE) n. 522/74 della Commissione, del 4 marzo 1974, che modifica i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali 6
- Regolamento (CEE) n. 523/74 della Commissione, del 4 marzo 1974, che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 13

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

74/119/Euratom :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 30 gennaio 1974, relativa alla sostituzione di un membro del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom** 15

74/120/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 1974, relativa alla realizzazione di un grado elevato di convergenza delle politiche economiche degli Stati membri della Comunità economica europea** 16

74/121/CEE :

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 18 febbraio 1974, relativa alla stabilità, alla crescita economica e alla piena occupazione nella Comunità** 19

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

74/122/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 1974, che istituisce un comitato di politica economica 21**
-

Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972) 23

Procedure aperte 25

Procedure ristrette 28

Rettifiche

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3574/73 del Consiglio, del 27 dicembre 1973, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (GU n. L 359 del 28. 12. 1973) 34

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 520/74 DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 1974****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1738/73 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1738/

73, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 176 del 30. 6. 1973, pag. 30.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 4 marzo 1974 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	<i>(u.c. / 100 kg)</i> Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio B. non denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio	0 0 0 0

REGOLAMENTO (CEE) N. 521/74 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1974

relativo a una gara per la vendita di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi di intervento e destinato all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 419/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che la Comunità dispone attualmente di ingenti quantitativi di latte scremato in polvere dell'ammasso pubblico; che è opportuno adottare misure di vendita sempreché esistano possibilità di smercio per questo prodotto;

considerando che esiste attualmente una temporanea situazione deficitaria per il latte scremato in polvere che soddisfa ai requisiti dell'esportazione; che è opportuno consentire agli esportatori l'approvvigionamento presso gli organismi di intervento;

considerando che per garantire la parità di accesso a tutti gli interessati è opportuno vendere il latte scremato in polvere in base a procedura di aggiudicazione; che per questa procedura possono essere essenzialmente mantenute le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1108/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 77/74⁽⁴⁾; che è tuttavia opportuno precisare alcune modalità relative alla partecipazione alla gara e all'aggiudicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per l'esportazione di 15 000 tonnellate di latte scremato in polvere di cui:

- 1 800 tonnellate detenute dall'organismo d'intervento belga;
- 13 200 tonnellate detenute dall'organismo d'intervento francese.

2. Il latte scremato in polvere di cui al paragrafo 1 è entrato all'ammasso anteriormente al 1° luglio 1973;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 49 del 21. 2. 1974, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 34.⁽⁴⁾ GU n. L 9 dell'11. 1. 1974, pag. 38.

esso è imballato conformemente alle disposizioni dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Per quanto riguarda la procedura di aggiudicazione, si applicano le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del regolamento (CEE) n. 1108/68, esclusi gli articoli 7 e 10.

2. Invece delle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1108/68 si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli interessati partecipano alla gara sia mediante presentazione dell'offerta scritta presso l'organismo d'intervento che rilascia una ricevuta, sia mediante lettera raccomandata o telex indirizzati all'organismo di intervento;

b) nell'offerta devono essere indicati:

- il nome, cognome e indirizzo dell'offerente;
- il prezzo offerto per tonnellata, espresso nella moneta dello Stato membro nel quale ha luogo la gara, escluse le tasse interne, franco magazzino;
- il nome del magazzino in cui si trova il quantitativo che è oggetto dell'offerta.

Se un'offerta interessa più magazzini, si ritiene che tale offerta comprenda tante offerte quanti sono i magazzini.

c) L'offerta è valida soltanto se:

- riguarda un quantitativo minimo di 100 tonnellate;
- è accompagnata da una dichiarazione dell'offerente secondo la quale egli rinuncia a qualsiasi reclamo relativo alla qualità e alle caratteristiche del latte scremato in polvere eventualmente venduto;
- è accompagnata dall'impegno di cui all'articolo 3;
- è comprovato, prima dello scadere della data di presentazione delle offerte, che è stato costituito il deposito cauzionale di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1108/68.

3. Invece delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1108/68 si applicano le seguenti disposizioni:

a) qualora il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo, l'offerta viene respinta;

- b) fatte salve le disposizioni della lettera a), l'aggiudicatario è colui che offre il prezzo più elevato ;
- c) se più offerte concernenti gli stessi quantitativi indicano un prezzo identico, l'aggiudicazione dei quantitativi avviene per sorteggio ;
- d) i diritti e gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara non sono trasferibili ;
- e) un'offerta può contenere la riserva che essa è da considerarsi presentata soltanto se l'aggiudicazione riguarda l'intero quantitativo in essa indicato e/o il quantitativo specificato nell'offerta.
4. Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12 di martedì 19 marzo 1974.

Articolo 3

L'aggiudicatario si impegna ad esportare verso i paesi terzi il quantitativo totale di latte scremato in polvere aggiudicato anteriormente al 1° maggio 1974.

Articolo 4

- Prima di prendere in consegna il quantitativo aggiudicato, l'aggiudicatario costituisce un deposito cauzionale d'esportazione, il cui importo è fissato per 100 kg di latte scremato in polvere, contemporaneamente al prezzo minimo di vendita, tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere ed il prezzo minimo.
- Il deposito cauzionale di esportazione viene costituito conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1108/68.

Articolo 5

- Il latte scremato in polvere, non appena uscito dal deposito, viene sottoposto ad un controllo doganale o ad un controllo amministrativo che presenti le stesse garanzie fino all'uscita dal territorio geografico della Comunità.
- Le formalità doganali per l'esportazione devono essere effettuate nello Stato membro venditore.

Articolo 6

- Qualora l'uscita dal territorio geografico della Comunità abbia luogo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore, essa viene comprovata mediante l'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69.
- Le caselle nn. 101, 103 e 104 dell'esemplare di controllo sono da riempire. La casella n. 104 è da riempire cancellando le menzioni che non interessano e

indicando in corrispondenza del secondo trattino una delle menzioni seguenti :

- « Lait écrémé en poudre destiné à l'exportation conformément au règlement (CEE) n° 521/74 »,
- « Magermilchpulver für die Ausfuhr gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 521/74 »,
- « Latte scremato in polvere destinato all'esportazione, conformemente al regolamento (CEE) n. 521/74 »,
- « Magere-melkpoeder bestemd voor uitvoer, volgens Verordening (EEG) nr. 521/74 »,
- « Skimmed-milk powder for export in accordance with Regulation (EEC) No 521/74 »,
- « Skummetmælkpulveret bestemt for export i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 521/74 ».

Articolo 7

- Il deposito cauzionale viene svincolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1108/68.
- Salvo casi di forza maggiore, il deposito cauzionale di esportazione viene svincolato soltanto per quantitativi per i quali l'acquirente è in grado di comprovare che il latte scremato in polvere ha lasciato il territorio geografico della Comunità anteriormente al 1° maggio 1974.
- Tale prova è costituita :
 - quando l'uscita dal territorio geografico della Comunità è effettuata sul territorio dello Stato membro venditore : mediante presentazione del documento doganale che giustifica l'uscita e precisa che si tratta di un'esportazione a norma del regolamento (CEE) n. 521/74 ;
 - quando l'uscita dal territorio geografico della Comunità è effettuata sul territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore : dalla presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 6.

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il martedì di ogni settimana, i quantitativi di latte scremato in polvere usciti dall'ammasso a titolo del presente regolamento durante la settimana precedente.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

*ALLEGATO***Imballaggio del latte scremato in polvere**

- 4 sacchi di carta « Kraft » di una resistenza corrispondente a un peso di almeno 70 grammi per m² ;
 - 1 sacco intermedio di carta catramata di una resistenza corrispondente a un peso di almeno 140 g per m² ;
 - 1 involucro interno indipendente dello spessore di almeno 0,06 millimetri, saldato o a duplice legatura.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 522/74 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1974

che modifica i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali applicabili nel settore dei cereali in caso di perturbazione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2632/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 19 del regolamento n. 120/67/CEE possono essere adottate misure quando il prezzo cif di uno o più prodotti supera notevolmente il prezzo d'entrata; che tale situazione può persistere e perciò stesso il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1968/73 un superamento notevole del prezzo d'entrata sussiste quando il prezzo cif supera il prezzo d'entrata almeno del 2 %; che tale superamento rischia di persistere quando si constata uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e tale squilibrio rischia di protrarsi in considerazione della prevedibile evoluzione della produzione e dei prezzi di mercato;

considerando che l'elevato livello dei prezzi nel commercio internazionale può ostacolare l'importazione nella Comunità del frumento tenero, dell'orzo, del granturco, della segala, dell'avena, del sorgo, di semole e semolini di frumento o provocarne l'uscita dalla Comunità;

considerando che una siffatta situazione può essere attualmente constatata; che per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nella Comunità occorre fissare un prelievo all'esportazione per questi prodotti;

considerando che i rapporti esistenti fra il prodotto di base e i suoi prodotti trasformati, nonché la situazione del mercato di taluni prodotti trasformati rendono altresì necessario stabilire un prelievo all'esportazione di tali prodotti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1964/73 del Consiglio, del 17 luglio 1973 ⁽⁵⁾, ha fissato il prezzo d'entrata dei cereali per la campagna di commercializzazione 1973/1974;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1968/73 il prelievo all'esportazione deve essere fissato prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cereali sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso testo, occorre altresì assicurare ai mercati di cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e, inoltre, tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e dell'importanza di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1 c) e d) del regolamento n. 120/67/CEE, esclusi i prodotti amidacei, si deve inoltre tener conto degli elementi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1968/73;

considerando che il prelievo all'esportazione può essere differenziato qualora la situazione del mercato mondiale o le particolari esigenze di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che l'applicazione delle regole suesposte all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali e in particolare ai corsi o ai prezzi di questi prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a modificare i prelievi all'esportazione, fissati dal regolamento (CEE) n. 488/74 ⁽⁶⁾, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 272 del 29. 9. 1973, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 59 del 1. 3. 1974, pag. 10.

1968/73 fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 488/74, sono modificati, per i prodotti compresi nell'allegato del presente regolamento, come indicato in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 4 marzo 1974 che modifica i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali

N. della tariffa	Designazione delle merci	Importo del prelievo in u.c./t.
ex 10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate ⁽¹⁾	90,00
ex 10.02	Segala, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate ⁽¹⁾	10,00
ex 10.03	Orzo, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate ⁽¹⁾	35,00
ex 10.04	Avena, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate ⁽¹⁾	20,00
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	35,00
10.07 C	Sorgo	20,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero	50,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	50,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	50,00
11.01	Farina di cereali :	
	C. di orzo	12,50
	D. di avena	10,00
	E. di granturco :	
	I. avente un tenore in sostanze grasse inferiore od uguale all'1,5 % in peso	17,50
	II. altra	35,00
	H. di miglio	—
	K. di sorgo	20,00
11.02	Semole, semolini ; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato o quello spezzato ; germi di cereali, anche sfarinati :	
	A. Semole, semolini :	
	II. di segala	10,00
	III. di orzo :	
	a) avente un tenore in ceneri inferiore od uguale all'1 % in peso	12,50
	b) altri	25,00
	IV. di avena :	
	a) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3 % in peso	10,00
	b) altri	20,00

N. della tariffa	Designazione delle merci	Importo del prelievo in u.c./t.
11.02 (seguito)	<p>V. di granturco :</p> <p>a) aventi un tenore in materie grasse inferiore od uguale all'1,5 % in peso :</p> <p>1. destinati all'industria della birra</p> <p>2. altri</p> <p>b) altri</p> <p>VIII. di miglio</p> <p>IX. di sorgo</p> <p>B. Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati :</p> <p>I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio :</p> <p>a) mondati (decorticati o pilati) :</p> <p>1. di orzo ⁽²⁾</p> <p>2. di avena :</p> <p>aa) Avena spuntata</p> <p>bb) altri ⁽²⁾</p> <p>4. di miglio</p> <p>b) mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten ») :</p> <p>1. di orzo ⁽²⁾</p> <p>2. di avena ⁽²⁾</p> <p>4. di miglio ⁽²⁾</p> <p>II. di altri cereali :</p> <p>a) di frumento (grano) ⁽²⁾</p> <p>b) di segala ⁽²⁾</p> <p>c) di granturco ⁽²⁾</p> <p>d) di sorgo ⁽²⁾</p> <p>C. Cereali perlati :</p> <p>I. di frumento (grano) ⁽³⁾</p> <p>II. di segala ⁽³⁾</p> <p>III. di orzo :</p> <p>a) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — prima categoria ⁽³⁾</p> <p>b) altri ⁽³⁾</p> <p>IV. di avena ⁽³⁾</p> <p>V. di granturco ⁽³⁾</p> <p>VII. di miglio ⁽³⁾</p> <p>VIII. di sorgo ⁽³⁾</p>	<p>17,50</p> <p>17,50</p> <p>35,00</p> <p>—</p> <p>20,00</p> <p>—</p> <p>25,00</p> <p>20,00</p> <p>20,00</p> <p>—</p> <p>25,00</p> <p>20,00</p> <p>—</p> <p>90,00</p> <p>10,00</p> <p>35,00</p> <p>20,00</p> <p>90,00</p> <p>10,00</p> <p>12,50</p> <p>25,00</p> <p>20,00</p> <p>35,00</p> <p>—</p> <p>20,00</p>

N. della tariffa	Designazione delle merci	Importo del prelievo in u.c./t.
11.02 (seguito)	D. Cereali soltanto spezzati :	
	I. di frumento (grano)	90,00
	II. di segala	10,00
	III. di orzo	25,00
	IV. di avena	20,00
	V. di granturco	35,00
	VII. di miglio	—
	VIII. di sorgo	20,00
	E. Cereali schiacciati ; fiocchi :	
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio :	
	a) Cereali schiacciati :	
	1. di orzo	25,00
	2. di avena	20,00
	4. di miglio	—
	b) Fiocchi :	
	1. di orzo	12,50
	2. di avena	10,00
	4. di miglio	—
	II. di altri cereali :	
	a) di frumento (grano)	90,00
	b) di segala	10,00
	c) di granturco	35,00
	d) di sorgo	20,00
	F. Agglomerati (« pellets ») :	
	I. di frumento (grano)	90,00
	II. di segala	10,00
	III. di orzo	25,00
	IV. di avena	20,00
	V. di granturco	35,00
	VI. di riso	204,00
VIII. di miglio	—	
IX. di sorgo	20,00	
G. Germi di cereali, anche sfarinati :		
I. di frumento (grano)	22,50	
II. altri	8,75	

N. della tariffa	Designazione delle merci	Importo del prelievo in u.c./t.
11.07	<p>Malto, anche torrefatto :</p> <p>A. non torrefatto :</p> <p> I. di frumento (grano) :</p> <p> a) presentato sotto forma di farina 45,00</p> <p> b) altro 45,00</p> <p> II. altro :</p> <p> a) presentato sotto forma di farina 12,50</p> <p> b) non nominato 12,50</p> <p>B. torrefatto 12,50</p>	
23.02	<p>Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi :</p> <p>A. di cereali :</p> <p> I. di granturco o di riso :</p> <p> a) aventi tenore in amido inferiore od uguale al 35 % in peso 48,00</p> <p> b) altri :</p> <p> 1. aventi tenore in amido superiore od uguale a 35 % ed inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione 48,00</p> <p> 2. non nominati 48,00</p> <p> II. di altri cereali :</p> <p> a) aventi tenore di amido inferiore od uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso 48,00</p> <p> b) altri 48,00</p>	
23.07	<p>Preparazioni foraggere, melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :</p> <p>B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo, di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari :</p> <p>ex I. Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (*) è :</p> <p> — superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 % 3,50</p> <p> — superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 % 8,75</p> <p> — superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 % 15,75</p> <p> — superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 % 21,00</p> <p> — superiore al 65 % 24,50</p>	

-
- (¹) S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione » in conformità alle disposizioni della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66) e della decisione del Consiglio, del 26 marzo 1973, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito (GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 12).
- (²) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (³) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (⁴) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 523/74 DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 1974****che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 176/74 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 518/74 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento

(CEE) n. 176/74, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare il prelievo speciale all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prelievo speciale all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 176/74, modificato, è modificato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 20 del 24. 1. 1974, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 60 del 2. 3. 1974, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 4 marzo 1974 che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

<i>(u.c./100 kg)</i>		
N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo speciale all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zuccheri bianchi	26,50
	II. zuccheri greggi	23,50 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zuccheri bianchi	26,50
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi	23,50 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1076/72.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 1974

relativa alla sostituzione di un membro del comitato consultivo dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

(74/119/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visti gli statuti dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom ⁽¹⁾, modificati dalla decisione del Consiglio dell'8 marzo 1973 ⁽²⁾, in particolare l'articolo X di questi statuti,

vista la decisione del Consiglio, del 6 novembre 1973, relativa alla designazione dei membri che rappresentano la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito al comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom,

visto il parere della Commissione,

considerando che un seggio di membro del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del dott. G. Preston e che il governo britannico ha proposto di sostituirlo con il sig. R.W. Nichols,

DECIDE :

Articolo 1

Il sig. R.W. Nichols è nominato membro del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Eu-

ratom in sostituzione del dott. G. Preston, dimissionario, per la restante durata del mandato di quest'ultimo e cioè sino al 31 dicembre 1974.

Articolo 2

Tale nomina ha effetto alla data in cui il Consiglio ne riceve l'accettazione da parte dell'interessato.

Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SCHEEL

⁽¹⁾ GU n. 27 del 6. 12. 1958, pag. 534/58.

⁽²⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1973, pag. 20.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 1974

relativa alla realizzazione di un grado elevato di convergenza delle politiche economiche degli Stati membri della Comunità economica europea

(74/120/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 103 e 145,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la progressiva realizzazione dell'unione economica e monetaria presuppone, come condizione indispensabile, che la convergenza delle politiche economiche degli Stati membri sia sin d'ora introdotta e mantenuta ad un grado elevato ;

considerando che sono a tal fine indispensabili un rafforzamento ed un miglioramento considerevoli delle procedure di coordinamento attualmente praticate ; che in particolare deve essere attuato un dispositivo di consultazione permanente, tanto nel settore della politica economica generale quanto in quello delle politiche che rientrano nelle responsabilità delle banche centrali in materia monetaria ;

considerando che tale dispositivo di consultazione permanente deve basarsi su orientamenti di politica economica definiti a livello comunitario ; che tali orientamenti non possono limitarsi esclusivamente alla politica da seguire a breve termine, ma devono comprendere anche la politica a medio termine ; che infatti è impossibile condurre opportunamente un'azione congiunturale che integri i processi evolutivi di nove economie nazionali se tale azione non è orientata da e verso obiettivi comuni predisposti su un periodo più lungo ; che, per conseguenza, la fissazione di orientamenti a medio termine è uno strumento indispensabile per una politica congiunturale coerente e costituisce pertanto una misura appropriata per tale politica ;

considerando che la vigilanza sull'attuazione e sugli effetti delle politiche economiche nazionali è necessaria per mantenere la coerenza fra tali politiche e rendere possibile la rapida correzione di qualsiasi deviazione rispetto agli orientamenti fissati a livello comunitario ;

considerando che al rafforzamento della convergenza delle politiche economiche deve corrispondere, sul piano delle relazioni di cambio all'interno della Comu-

nità, un preciso ed efficace dispositivo di consultazione preliminare ad ogni decisione di uno Stato membro relativa alle condizioni di cambio della sua moneta con le monete degli altri Stati membri e dei paesi terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Ogni mese il Consiglio riserva un giorno fisso prestabilito a riunioni dedicate ai problemi economici e monetari. In tale contesto ogni anno il Consiglio tiene tre sessioni dedicate all'esame della situazione economica nella Comunità. Sulla base di una comunicazione della Commissione, accompagnata eventualmente da proposte di decisioni, direttive o raccomandazioni, il Consiglio adotta gli orientamenti della politica economica da seguire da parte della Comunità e in ciascuno degli Stati membri, allo scopo di pervenire ad un'evoluzione economica armoniosa.

Articolo 2

Il primo esame ha luogo il più presto possibile nel corso del primo trimestre.

In tale occasione, su proposta della Commissione, il Consiglio adotta gli orientamenti di politica economica relativi all'anno in corso alle nuove necessità dell'evoluzione economica.

Le proposte della Commissione sono accompagnate da un bilancio della politica economica seguita nell'anno trascorso e da proiezioni a cinque anni aventi per oggetto le principali grandezze macroeconomiche.

Articolo 3

Un secondo esame ha luogo nel secondo trimestre. In tale occasione il Consiglio definisce gli orientamenti compatibili con gli elementi essenziali dei bilanci economici preventivi. In tale quadro gli orientamenti quantitativi per i progetti di bilanci pubblici dell'anno successivo saranno fissati prima che questi ultimi siano definitivamente adottati e avranno per oggetto, l'evoluzione delle masse, il senso e l'entità dei saldi, nonché i modi di finanziamento o di utilizzazione di questi ultimi. Gli orientamenti in cifre relativi ai pro-

getti di bilanci pubblici non formano in tale circostanza oggetto di pubblicazione.

Articolo 4

Un terzo esame ha luogo verso la fine del terzo trimestre. In tale occasione il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta una relazione annuale sulla situazione economica della Comunità e fissa gli orientamenti che ciascuno degli Stati membri dovrà seguire nella propria politica economica per l'anno successivo.

Articolo 5

Quando la relazione annuale è stata approvata dal Consiglio, i governi la comunicano ai rispettivi Parlamenti nazionali affinché se ne possa tener conto nella discussione sul bilancio.

Articolo 6

La Commissione, sulla base del progetto preliminare preparato dal Comitato di politica economica, elabora a intervalli regolari, e almeno una volta ogni cinque anni, un progetto di programma di politica economica a medio termine il cui scopo, nella prospettiva dell'unione economica e monetaria, è di facilitare ed orientare le mutazioni strutturali — settoriali, regionali e sociali — nonché di assicurare la convergenza delle politiche economiche globali.

Il progetto fa menzione dei punti in cui esso si discosta dal progetto preliminare del Comitato di politica economica.

La Commissione presenta il progetto di programma al Consiglio, il quale lo trasmette quanto prima per consultazione al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale.

Il programma è adottato dal Consiglio e dai governi degli Stati membri.

Con l'adozione del programma il Consiglio e i governi degli Stati membri esprimono l'intenzione di agire, nei settori oggetto del programma, conformemente agli orientamenti previsti nel programma stesso.

Parallelamente all'adozione del programma, all'occorrenza, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta all'unanimità le decisioni, direttive o raccomandazioni necessarie per raggiungere gli obiettivi contemplati nel programma e mettere in atto i mezzi in esso previsti.

Articolo 7

Qualunque Stato membro intenda di diritto o di fatto modificare, abbandonare o ristabilire la parità, il tasso centrale o i corsi limite d'intervento della sua moneta chiede una consultazione preliminare.

Le procedure di consultazione, che hanno carattere segreto e urgente, si svolgono secondo modalità pratiche fissate dal Consiglio previo parere del Comitato monetario.

Articolo 8

Ferme restando le consultazioni cui si procede nell'ambito del Comitato monetario e del gruppo di coordinamento delle politiche economiche e finanziarie a breve termine, le banche centrali sono invitate a rafforzare, mediante consultazioni regolari e frequenti, nell'ambito della decisione del Consiglio del 22 marzo 1971, relativa al rafforzamento della collaborazione fra le banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, il coordinamento permanente delle politiche monetarie che esse applicano, in particolare per quanto concerne l'evoluzione della liquidità dell'economia e del sistema bancario, le condizioni della distribuzione del credito e il livello dei saggi d'interesse.

Articolo 9

Consultazioni permanenti sulle misure di politica economica generale prospettate dagli Stati membri e sulla loro conformità agli orientamenti di politica economica definiti dal Consiglio secondo la procedura di cui agli articoli da 1 a 5 della presente decisione, hanno luogo in seno al gruppo di coordinamento previsto dal titolo I, paragrafo 2, della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 21 marzo 1972, relativa all'applicazione della risoluzione del 22 marzo 1971 concernente la realizzazione per tappe dell'unione economica e monetaria nella Comunità⁽²⁾.

Alle riunioni del gruppo assistono, eventualmente, i presidenti del comitato di politica economica, del comitato monetario e del comitato dei governatori delle banche centrali.

Tali consultazioni devono avere carattere preliminare e contemplare le misure più significative ai fini della convergenza della politica economica nella Comunità.

Il gruppo si riunisce con una frequenza tale da garantire il carattere permanente della consultazione e comunque almeno una volta al mese.

Articolo 10

Ogni Stato membro o la Commissione possono chiedere una consultazione nell'ambito del Consiglio:

- se dalle consultazioni di cui agli articoli 8 e 9 risulta che le misure o le decisioni prospettate da uno o più Stati membri sollevano riserve gravi, o
- se gli sviluppi economici in uno Stato membro presentano considerevoli rischi per altri Stati membri o per l'insieme della Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1971, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. C 38 del 18. 4. 1972, pag. 3.

Il Consiglio si riunisce entro 8 giorni.

Articolo 11

Qualora uno Stato membro attui politiche economiche, monetarie e di bilancio che si discostano dagli orientamenti definiti dal Consiglio o presentano rischi economici per l'insieme della Comunità, la Commissione può rivolgere una raccomandazione allo Stato interessato. Entro i quindici giorni successivi al ricevimento di tale raccomandazione, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione i necessari elementi di valutazione.

La Commissione o uno Stato membro possono chiedere una riunione d'urgenza del gruppo di coordinamento delle politiche economiche e finanziarie a breve termine e, eventualmente, un esame in seno al Consiglio. Quest'ultimo delibera sulla base delle proposte eventualmente presentate dalla Commissione.

Articolo 12

Sulla base di una relazione indirizzatagli dalla Commissione, il Consiglio esamina una volta all'anno, in occasione della riunione del primo trimestre, prevista dall'articolo 2, l'applicazione della presente decisione e la conformità delle politiche attuate agli obiettivi fissati. La relazione della Commissione è trasmessa anche al Parlamento europeo.

Articolo 13

Sono abrogate :

- la decisione del Consiglio del 17 luglio 1969 relativa al coordinamento delle politiche economiche a breve termine degli Stati membri ⁽¹⁾;
- la decisione del Consiglio del 16 febbraio 1970 concernente le modalità appropriate delle consultazioni previste nella decisione del Consiglio del 17 luglio 1969;
- la decisione del Consiglio del 22 marzo 1971 relativa al rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche a breve termine degli Stati membri della Comunità economica europea ⁽²⁾.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SCHMIDT

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 25. 7. 1969, pag. 41.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1971, pag. 12.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 1974

relativa alla stabilità, alla crescita economica e alla piena occupazione nella Comunità

(74/121/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la realizzazione per tappe di un'unione economica e monetaria nella Comunità esige l'attuazione di politiche economiche convergenti ed impennate sulla realizzazione della stabilità, della crescita economica e della piena occupazione nella Comunità;

considerando che sono state a tal fine predisposte procedure di coordinamento delle politiche economiche a livello comunitario, in particolare nel quadro della decisione del Consiglio del 18 febbraio 1974 relativa alla realizzazione di un grado elevato di convergenza delle politiche economiche degli Stati membri della Comunità economica europea (1);

considerando che, per poter rispondere alle esigenze di questo coordinamento e in particolare per essere in condizioni di perseguire obiettivi coerenti a livello comunitario in materia di stabilità, crescita economica e piena occupazione, ciascuno Stato membro deve disporre di un adeguato strumentario di politica economica;

considerando che è indispensabile che le autorità competenti degli Stati membri dispongano di tale strumentario impiegabile senza indugio al fine di controllare l'evoluzione della congiuntura e mantenerla nella linea degli orientamenti definiti a livello comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Allo scopo di conseguire gli obiettivi di stabilità dei prezzi, equilibrio esterno, crescita economica e piena occupazione nella Comunità, ciascuno Stato membro attua la sua politica economica a breve e a medio termine conformandosi agli orientamenti stabiliti dal Consiglio in esecuzione della decisione del Consiglio del 18 febbraio 1974 relativa alla realizzazione di un

grado elevato di convergenza delle politiche economiche degli Stati membri della Comunità economica europea.

Articolo 2

Gli Stati membri si riferiscono esplicitamente agli orientamenti stabiliti dal Consiglio quando prendono provvedimenti rilevanti di politica economica, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Nell'ambito delle proprie disposizioni, i governi degli Stati membri si concertano con i rappresentanti dei principali gruppi economici e sociali sulle grandi linee della politica economica.

Articolo 4

Allo scopo di stabilire programmi economici a medio termine per la Comunità, ciascuno Stato membro elabora proiezioni economiche a medio termine, corredate da indicazioni sui mezzi atti a favorire un'evoluzione conforme agli orientamenti di cui all'articolo 1.

Articolo 5

Ciascuno Stato membro adotta le disposizioni necessarie affinché, entro un termine massimo di novanta giorni, i pubblici poteri possano, in caso di bisogno e per un periodo limitato, rallentare o accelerare il ritmo della pubblica spesa e modificare le imposizioni dirette o indirette.

Articolo 6

Ciascuno Stato membro stabilisce programmi di investimenti pubblici estesi su un periodo di cinque anni. L'attuazione di tali programmi ha luogo secondo le esigenze della congiuntura nell'ambito delle disposizioni di bilancio.

Articolo 7

Qualora non usufruisca ancora di questa possibilità, ciascuno Stato membro prende le necessarie disposizioni affinché le autorità competenti siano in grado, senza preventiva autorizzazione, di sterilizzare temporaneamente il prodotto delle plusvalenze fiscali o dell'emissione di prestiti e di liberare in seguito tali fondi.

(1) Vedasi pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 8

Gli Stati membri vigilano affinché la gestione finanziaria degli enti pubblici locali e, eventualmente, degli organismi di sicurezza sociale, concorra al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione degli orientamenti di cui all'articolo 1. Essi si muniscono, ove occorra, degli strumenti necessari per stabilire dei limiti all'indebitamento di questi enti e organismi.

Articolo 9

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per essere in grado di agire senza indugio sui vari elementi che costituiscono oggetto della politica delle autorità monetarie, in particolare sulla liquidità dell'economia, sulla liquidità bancaria, sul credito e sui saggi di interesse.

A tal fine, gli Stati membri muniscono le loro autorità monetarie, ove non ne dispongano ancora, per lo meno degli strumenti e dei poteri che consentano loro, se necessario, di svolgere le azioni seguenti:

- imposizione o modificazione di coefficienti di riserva applicabili al passivo delle istituzioni monetarie;
- imposizione o modificazione di coefficienti di riserva applicabili ai crediti concessi dalle istituzioni monetarie;
- ricorso ad una politica di « mercato aperto » dotata di ampie possibilità di azione ed attuata, secondo le esigenze, per mezzo di titoli a breve, a medio ed a lungo termine;
- modificazione dei massimali di risconto presso la banca centrale;
- modificazione dei vari tassi di intervento praticati dalle autorità monetarie.

Le autorità monetarie saranno inoltre dotate, nella misura del possibile, degli strumenti e dei poteri che consentano loro di svolgere le azioni seguenti:

- modificazione dei saggi di interesse creditori e debitori praticati dagli istituti pubblici di credito;

- imposizione o modificazione delle condizioni del credito per consumi, delle vendite a rate e del credito ipotecario;
- inquadramento quantitativo o qualitativo del credito.

Articolo 10

Nella misura in cui lo ritengono opportuno, gli Stati membri prendono le disposizioni che permettano loro, ove occorre, di imporre senza indugio, temporaneamente e in modo globale o selettivo, un limite all'aumento dei prezzi e dei redditi.

Articolo 11

Per consentire di definire gli orientamenti che il Consiglio dovrà adottare e per seguirne l'applicazione, gli Stati membri provvedono a raccogliere rapidamente le informazioni indispensabili e le trasmettono, appena disponibili, alla Commissione.

Articolo 12

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di dodici mesi a decorrere dalla sua notificazione. Tale termine è tuttavia fissato a due anni per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 5 e 8.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SCHMIDT

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 1974

che istituisce un comitato di politica economica

(74/122/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 145,

visto il progetto della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il coordinamento delle politiche economiche a breve termine deve tener conto degli obiettivi economici a medio termine definiti in comune;

considerando che la politica di bilancio deve iscriversi nel contesto della politica economica generale;

considerando che quindi l'esistenza di tre diversi comitati operanti nel settore della politica economica generale nuoce all'efficacia del coordinamento delle politiche economiche ed ha spesso comportato interferenze fra le varie competenze e duplicazioni di attività;

considerando che è pertanto opportuno fondere le attività del comitato per la politica di congiuntura, del comitato di politica di bilancio e del comitato di politica economica a medio termine in un unico comitato di politica economica,

DECIDE:

Articolo 1

Allo scopo di contribuire al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri a breve e a medio termine, è istituito un comitato di politica economica, in appresso denominato « il comitato ».

Articolo 2

Il comitato esercita tutte le funzioni finora attribuite al comitato per la politica di congiuntura istituito con decisione del Consiglio in data 9 marzo 1960 relativa al coordinamento delle politiche della congiuntura degli Stati membri⁽¹⁾, al comitato di politica di bilancio istituito con decisione del Consiglio in data 8 maggio 1964 relativo alla collaborazione tra i servizi competenti delle amministrazioni degli Stati membri nel settore della politica del bilancio⁽²⁾, e al comitato di

politica economica a medio termine, istituito con decisione del Consiglio in data 15 aprile 1964 relativa alla creazione di un comitato di politica economica a medio termine⁽³⁾. In particolare, il comitato:

- concorre al coordinamento delle politiche economiche generali;
- esamina e confronta le politiche di bilancio degli Stati membri e la loro applicazione;
- prepara, in base a tutte le informazioni possibili, il progetto preliminare di programma in materia di politica economica a medio termine, previsto dall'articolo 6 della decisione del Consiglio del 18 febbraio 1974 relativa alla realizzazione di un grado elevato di convergenza delle politiche economiche degli Stati membri della Comunità economica europea⁽⁴⁾;
- segue le politiche economiche a medio termine degli Stati membri e ne esamina la compatibilità con il programma precitato;
- analizza l'evoluzione delle economie allo scopo di individuarne le cause di divergenza dal programma.

Articolo 3

Il comitato si compone di quattro rappresentanti della Commissione e quattro rappresentanti di ciascuno degli Stati membri. I membri del comitato designati dagli Stati membri sono scelti fra le personalità che nei rispettivi paesi partecipano all'elaborazione della politica economica a breve e a medio termine.

Articolo 4

Il comitato formula pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione. Inoltre, il comitato esprime pareri o presenta relazioni di propria iniziativa, ogni qualvolta lo ritenga necessario per il buon adempimento del proprio compito.

Articolo 5

Il comitato può riunirsi in composizione ristretta allo scopo di trattare problemi specifici nel settore della politica congiunturale, della politica di bilancio o della politica economica a medio termine.

⁽¹⁾ GU n. 31 del 9. 5. 1960, pag. 764/60.⁽²⁾ GU n. 64 del 22. 4. 1964, pag. 1031/64.⁽³⁾ GU n. 77 del 21. 5. 1964, pag. 1205/64.⁽⁴⁾ Vedasi pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 6

Il comitato delibera validamente solo se è presente almeno un membro per ciascuna delegazione.

Articolo 7

Il comitato elegge il proprio ufficio di presidenza, composto da un presidente e da tre vicepresidenti con mandato biennale non rinnovabile, che, per la prima volta, decorre dal 1° marzo 1974. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Il segretariato del comitato è assicurato dalla Commissione.

Articolo 8

Sono abrogate :

- la decisione del Consiglio del 9 marzo 1960 relativa al coordinamento delle politiche della congiuntura degli Stati membri ;

— la decisione del Consiglio del 15 aprile 1964 relativa alla creazione di un comitato di politica economica a medio termine ;

— la decisione del Consiglio dell'8 maggio 1964 relativa alla collaborazione tra i servizi competenti delle amministrazioni degli Stati membri nel settore della politica di bilancio.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SCHMIDT

BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA**A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e)(¹):
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c)):
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c)):
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c)):
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c)).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d)):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f)):
 - b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f)):
 - c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f)):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g)):
 - b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g)):
 - c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g)):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h)):
 - b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h)):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i)):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j)):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k)):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l)):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m)):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29):
14. Altre indicazioni.
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a)):

(¹) Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

B. Procedure ristrette

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a))⁽¹⁾ :
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a)) :
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a)) :
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a)) :
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a)) :
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a)) :
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a)) :
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a)) :
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b)) :
 - b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b)) :
 - c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b)) :
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c)) :
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d)) :
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d)) :
10. Altre indicazioni :
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a)) :

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura aperta

1. Shannon Free Airport Development Company Ltd., Shannon Town Centre, Shannon, Co. Clare, Irlanda.
2. Procedura aperta.
3. a) Townlands of Tullyglass and Tullyvarraga, Shannon, Co. Clare.
b) Costruzione di 175 case (con relativi lavori complementari) all'anno per un periodo di 4 anni.
c)
d) Preparazione dello schema generale includente canalizzazioni, rete viaria, spazi verdi, nonché disegni costruttivi delle case, conformemente alle istruzioni impartite dalla «Shannon Free Airport Development Company Ltd.».
4. Il termine di ultimazione delle case sarà fissato dall'offerente, ma non dovrà superare 175 unità all'anno (compresi i relativi lavori complementari). La data d'inizio dei lavori è prevista per il marzo 1975.
5. a) The Secretary (per l'indirizzo vedasi punto 1).
b) 22 marzo 1974.
c) La documentazione relativa all'appalto è ottenibile previo pagamento dell'importo di £ 50 che sarà rimborsato alla data indicata sub 6 a) a coloro che avranno presentato e mantenuto un'offerta valida.
6. a) 14 giugno 1974, ore 16.00.
b) Vedasi punto 1.
c) Inglese o irlandese.
7. a) The Company Secretary and designated senior administrative and technical officers of Shannon Free Airport Development Co. Ltd.
b) 14 giugno 1974 alle ore 16.30 presso gli uffici della Shannon Free Airport Development Co. Ltd.
8. L'aggiudicatario sarà tenuto a stipulare un contratto di garanzia per il 25 % dell'importo dell'offerta.
9. Pagamenti mensili sulla base dei lavori compiuti e certificati dall'architetto della società committente.
10. Qualora l'appalto venga aggiudicato ad un consorzio d'impresе, esso sarà tenuto a farsi registrare come società solidale.
11. Gli offerenti dovranno presentare un elenco di progetti edilizi attuati nell'ultimo quinquennio, con indicazione del valore, della data e dell'ubicazione degli stessi.
A riprova della loro capacità finanziaria, tecnica e manageriale ai candidati potrà essere richiesta la documentazione seguente:
 - referenza bancaria comprovante che l'impresa possiede una solida posizione finanziaria per intraprendere i lavori;
 - dichiarazione da cui risultino il fatturato generale dell'impresa e l'aliquota di esso relativa a lavori edili per gli ultimi tre esercizi finanziari;
 - certificato comprovante l'iscrizione dell'impresa ad un albo professionale o all'apposito registro commerciale del paese di residenza;
 - numero medio annuo delle maestranze occupate negli ultimi tre anni, suddivise per qualifiche e categorie professionali;
 - attrezzatura tecnica disponibile per l'esecuzione dei lavori.
12. Dalla data d'apertura delle offerte fino al 28 febbraio 1975.
13. L'aggiudicazione dell'appalto è subordinata all'approvazione del Ministero industria e commercio, sempreché la società committente riconosca all'impresa la capacità tecnica di effettuare i lavori. L'offerta dovrà essere conforme ai documenti dell'appalto che sarà aggiudicato all'offerta che appare economicamente più vantaggiosa con riguardo ai criteri prezzo, periodo di esecuzione, pregio tecnico e costo d'esercizio.
14. Il contratto comporterà un'apposita clausola che consentirà alla società committente di rescindere il contratto dopo l'ultimazione di 350 case e lavori complementari, qualora ciò sia reso necessario.
15. 20 febbraio 1974.

Procedura aperta

1. Stadt Seesen, 3370 Seesen/Harz, Rathaus.
 2. Gara pubblica di appalto in conformità del VOB/A.
 3. a) Seesen/Harz.
b) Costruzione di una scuola tecnica « Realschule », di 46 000 m³ di cubatura in elementi prefabbricati in cemento armato.
Lavori in terra, di canalizzazione, in calcestruzzo e cemento armato, in muratura, di intonacatura, di isolamento, di pavimentazione e lavori all'esterno.
c) Lotto unico.
d)
 4. Rustico : maggio — novembre 1974.
Lavori restanti : fino a novembre 1975.
 5. a) Damm + Herrmann, Architekten, D-332 Salzgitter-Bad 51, Breslauer Straße 1.
b) 20 marzo 1974.
c) 60 DM sul conto n. 8 000 370 della Kreissparkasse Salzgitter-Bad.
 6. a) 5 aprile 1974, ore 11.
b) Stadt Seesen, Stadtbauamt, Seesen/Harz, Rathaus Zim. 8.
c) Lingua tedesca.
 7. a) Offerenti e loro mandatari.
b) 5 aprile, ore 9, presso lo Stadtbauamt Seesen, Rathaus stanza n. 8.
 - 8.
 9. Acconti e saldo in conformità del VOB/B paragrafo 16.
 - 10.
 11. Gli interessati dovranno provare quanto segue :
— di avere effettuato a regola d'arte prestazioni similari per mole ;
— di essere in regola con gli obblighi fiscali e sociali.
 12. 90 giorni a decorrere dal termine d'apertura.
 13. A norma del paragrafo 25 VOB/A.
 14. I piani e la documentazione (qualora non allegati) non verranno consegnati. Gli interessati ne potranno prendere visione durante il periodo d'introduzione delle offerte presso gli architetti.
 15. 22 febbraio 1974.
-

Procedura aperta

1. Staatshochbauamt für die Universität Bochum, D-4630 Bochum-Querenburg, Stiepeler Straße 129, Postfach 2430, Fernsprech-Sammel-Nr. 02321/711, Durchwahl 71/2346, 71/2149.
2. Gara pubblica di appalto in conformità del VOB/A, parte A.
3. a) Land Nordrhein-Westfalen — Ruhr-Universität di Bochum. Edificio: Aula Magna.
b) Fornitura e montaggio di impianti automatici di condizionamento d'aria e di aerazione e di impianti di riscaldamento centrale in base alle norme DIN 18 380. Prestazioni:
1 200 m²: centrali di aerazione in elementi prefabbricati in acciaio e materiale sintetico destinati alla sistemazione di assorbenti acustici, scambiatori di calore, celle di umidificazione e impianti di filtraggio; 6 u: ventilatori assiali ad alto rendimenti, portata di aria: 50 000-56 000 m³/h ciascuno; 1 u: ventilatore assiale incorporato nella canalizzazione; portata di aria: 19 000 m³/h; 13 u: ventilatori per l'evacuazione del fumo; portata: 9 000 m³/h ciascuno; 2 u: apparecchi per il condizionamento d'aria in elementi prefabbricati con ventilatore incorporato per quantità d'aria di 6 300 m³/h ovvero 11 100 m³/h con cella di miscelatura di aria interna ed esterna, filtro per l'aria, serpentino di raffreddamento, cella di umidificazione, serpentino di riscaldamento dell'aria e dispositivi fonoassorbenti; 1 u: impianto di aerazione in prefabbricato con ventilatore incorporato per un volume d'aria di 49 500 m³/h con cella di miscelazione di aria interna ed esterna, filtro per l'aria, serpentino per il riscaldamento dell'aria e presa d'aria a veneziana; 4 u: impianto di aerazione in prefabbricato con ventilatore incorporato per volume d'aria di 6 300 m³/h, 11 300 m³/h, 19 100 m³/h, 21 300 m³/h; 13 500 m²: canalizzazione per la distribuzione dell'aria di forma quadrata ovvero rettangolare comprendente pezzi sagomati in lamiera d'acciaio zincata di 180 mm — 2 500 mm di lunghezza di spigolo, portelli tagliafuoco, prese d'aria a veneziana e assorbenti acustici; 200 m²: canalizzazione per l'aria refrattaria di 200 mm — 1 000 mm di lunghezza di spigolo; 100 m²: canalizzazione per l'aria in polipropilene, ignifugato di 180 mm — 500 mm di lunghezza di spigolo; 1 300 m: tubazione flessibile di 100 — 150 mm di Ø.
Dispositivi per l'entrata e l'uscita dell'aria:
2 200 u: dispositivi per l'aria di alimentazione (Induktionseinrichtungen e Injektorplatten); 200 u: elementi per l'uscita dell'aria di alimentazione (Induktionsauslasselemente); 400 u: uscite per l'aria in rotazione centrifuga; 700 u: bocchette per l'entrata e l'uscita dell'aria con dispositivo di messa a punto del regime d'aria; 100 u: griglia per l'uscita dell'aria; 130 u: entrate dell'aria quali valvola dell'aerazione.
Impianti tecnici per il riscaldamento:
85: caloriferi a piastre in acciaio; 1 400 u: elementi per radiatori a piastre ad alta pressione in acciaio; 6 500 m: superficie di riscaldamento a pannelli radianti in tubazioni di acciaio senza saldatura in base alle norme DIN 2450, St. 35, NW 20; 1 100 m: tubazioni di acciaio senza saldatura in base alle norme DIN 2448, NW 15 — NW 125; 150 m: tubazioni in acciaio senza saldatura in base alle norme DIN 2450, St. 35, NW 50 — NW 125; 2 700 m: tubo filettato nero in base alle norme DIN 2240, St. 33, NW 15 — NW 50; 10 u: pompe di tubazioni; 200 u: organi di intercettazione o di regolazione.
4. Inizio settembre 1974 — inizio dicembre 1975.
5. a) Vedasi punto 1.
b) 15 aprile 1974 (data del timbro postale).
c) Candidatura per iscritto con indicazione del capitolato di oneri n. 1705. Gli interessati dovranno versare 100 DM per spese alla Stadtkasse — Regierungskasse, D-4630 Bochum, con indicazione del numero del capitolato di oneri, 1705 e del numero sul frontespizio, 1192, sul conto n. 833 della Städtische Sparkasse di Bochum.
Non saranno accettati pagamenti mediante assegno sbarrato o vaglia postale.
La ricevuta di pagamento (eventualmente fotocopia) va allegata tassativamente all'atto di candidatura. L'importo non verrà comunque rimborsato. La documentazione verrà inviata, dopo la chiusura delle offerte, per posta.
6. a) Probabile termine di apertura: 20 giugno 1974, ore 14.
b) Vedasi punto 1.
c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti o loro mandatari.
b) 20 giugno 1974, ore 14, indirizzo di cui al punto 1.
8. Si accettano esclusivamente fideiussioni di una società assicuratrice tedesca o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Acconti e saldo in conformità del VOB/B, parte B.
- 10.
11. Gli interessati dovranno provare di aver già eseguito vari lavori simili per tipo e mole. Allegare referenze con indicazione dell'entità delle maestranze impiegate in media all'anno.
12. Fino al 18 ottobre 1974.
13. Criteri di scelta sono enumerati nella nota relativa alla consegna delle offerte.
14. Per eventuali informazioni sul piano tecnico rivolgersi al seguente indirizzo: • Ingenieurbüro Josef Rüping VDI, D-463 Bochum-Querenburg, Stiepeler Str. 129; Tel.: 02321/712122, dove gli interessati potranno anche prendere visione dei disegni.
15. 22 febbraio 1974.

Procedura ristretta

1. The Corporation of Glasgow, per the Town Clark, City Chambers, Glasgow G2 1DU, Regno Unito.
2. Licitazione privata. L'appalto sarà aggiudicato all'offerta ricevibile più bassa tra quelle presentate da candidati prescelti.
3. a) Broomielaw and Anderston Quays, in Central Glasgow, Scozia.
b) Seconda fase del programma di risistemazione della sponda fluviale, ossia rifacimento estensivo della banchina esistente, con rimozione di vecchie strutture in legno e sostituzione delle stesse con palancole d'acciaio.
La banchina così riassetata avrà una lunghezza di m 750 e sarà percorsa da una strada ad un'altezza di circa 25 m dal livello dell'acqua.
L'intero terreno comprenderà vari edifici, spazi verdi e aree carrozzabili e sarà collegato da un ponte con gli uffici di dogana fluviale completati nel giugno 1973.
Oltre alle palancole d'acciaio, saranno utilizzati in prevalenza i seguenti materiali: blocchetti di granito di ricupero, lastre di pavimentazione in calcestruzzo prefabbricato, mattoni paramano di ricupero per il rivestimento di muri in calcestruzzo gettato in loco.
Il contratto comprende la fornitura di terra vegetale, mentre la sistemazione di spazi verdi incomberà ai servizi comunali per i parchi.
Analogamente il contratto prevede l'installazione di cavi e allacciamenti elettrici, mentre alla posa dell'illuminazione pubblica provvederanno i competenti servizi comunali.
c) Il contratto sarà disciplinato dalle « Conditions of Contract of the Institution of Civil Engineers » (5ª edizione, giugno 1973) integrate dagli « Corporation's Standing Orders and Instructions re Contracts and Supplementary Conditions ».
4. Entro 78 settimane dalla data d'inizio dei lavori.
5. Qualora l'appalto venga aggiudicato ad un consorzio temporaneo di imprese, ciascuna di esse dovrà assumersi separatamente ed in solido la responsabilità per l'esecuzione dei lavori.
6. a) 15 marzo 1974.
b) The Director of Planning, 84 Queen Street, Glasgow G1 3DP, Scozia.
c) Inglese.
7. Entro e non oltre il 19 aprile 1974.
8. I candidati sono tenuti a fornire garanzie specifiche, e in fase di selezione dovranno presentare la documentazione seguente :
 - attestato comprovante l'iscrizione ad un albo professionale o all'apposito registro commerciale del paese di residenza, o per quanto riguarda il Regno Unito o l'Irlanda un certificato rilasciato dal « Registrar of Companies » ;
 - dichiarazione da cui risultino la situazione finanziaria ed economica dell'impresa, nonché il giro di affari e il fatturato relativo a lavori edili per gli ultimi tre esercizi ;
 - certificato comprovante la capacità e perizia tecnica dell'impresa. Quest'ultimo dovrà contenere informazioni particolareggiate circa il titolo di studio e la qualifica professionale del personale direttivo responsabile per l'esecuzione dei lavori, un elenco dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio, nonché una dichiarazione dalla quale risulti il numero medio annuo delle maestranze e del personale direttivo occupati negli ultimi tre anni.
- 9.
10. Il costo presunto dei lavori si aggira fra £ 415 000 e £ 1 000 000.
11. 22 febbraio 1974.

Procedura ristretta

1. South East Metropolitan Regional Hospital Board, Randolph House, 46-48 Wellesly Road, Croydon CR9 3QA, Inghilterra.
2. Procedura ristretta.
3. a) Ospedale generale della circoscrizione Greenwich, Vanbrugh Hill, Greenwich, London SE10, Inghilterra.
b) Ampliamento dei reparti medicina fisica e terapia di riadattamento professionale, nonché costruzione di un edificio a piano unico, destinato ad ambulatorio psichiatrico con palestra contigua, e di una sopraelevazione di due piani in cui sarà allogato un centro sanitario.
La costruzione sarà generalmente realizzata in cemento armato, con tetti piatti e galleria di finestre. La palestra avrà ossatura in acciaio e pareti in mattoni. I reparti medicina fisica e terapia di riadattamento professionale saranno in parte dotati d'aria condizionata. Il costo globale dei lavori è preventivato in £ 600 000 — £ 700 000, di cui £ 150 000 — £ 250 000 destinate ai subappalti per impianti meccanici, elettrici, ascensori e montacarichi.
c) Lotto unico.
d)
4. 78 settimane dalla data d'inizio dei lavori.
5. Qualora l'appalto venga aggiudicato ad un consorzio d'impresе, ciascuna di essa si impegnerà, con specifica forma legale, ad assumere separatamente e in solido la responsabilità per l'esecuzione del contratto.
6. a) 25 marzo 1974.
b) Vedasi punto 1.
c) Inglese.
7. 31 maggio 1974.
8. Sono richieste le referenze indicate negli articoli 25 a), b), c) e 26 a), b), c), d) ed e) della direttiva n. 71/305/CEE.
9. L'offerta ricevibile più bassa in concorrenza con altre.
10. Il contratto sarà eseguito in conformità delle modalità e condizioni della «Standard Form of Building Contract» edizione 1963, con preventivi, ad uso delle autorità locali (revisione luglio 1973).
Prova che l'appaltatore non ricade in nessuno dei casi contemplati dall'articolo 23 a), b), c), d), e), f) e g) della direttiva n. 71/305/CEE. Qualsiasi richiesta di informazione riguardante questo avviso dovrà essere indirizzata a Greenwich Project Office, Dept, Health & Social Security, Room 429, Euston Tower, 286 Euston Rd., London NW1 3DN, England. L'autorità preposta all'aggiudicazione si propone di selezionare soltanto sei imprese.
11. 22 febbraio 1974.

Procedura ristretta

1. Department of the Environment, Property Services Agency, Directorate of Defence Services 2, Contracts/Married Quarters (Home), Room B201, Whitgift Centre, Wellesley Road, G.B.-Croydon, CR9 3LY, (Tel.: n. 01-686 8710, apparecchio 3552).
2. Criteri speciali d'aggiudicazione applicabili a offerte presentate da candidati prescelti.
3. a) Ministero della difesa, Upper Royal Military Academy, Academy Road, Woolwich London SE18 Inghilterra.
b) Costruzione di abitazioni destinate ad ufficiali sposati, e precisamente 37 case (ciascuna con 5 posti letto) e 54 appartamenti (ciascuno con 4 posti letto) alloggiati in 6 edifici di 9 appartamenti. Le case saranno dotate di autorimesse incorporate, gli appartamenti di autorimesse collettive in gruppo, con relative aree di parcheggio. L'appalto comprende i lavori esterni, ossia strade, marciapiedi, parcheggi all'aperto, terreni di gioco e sistemazione ambientale. L'imprenditore potrà scegliere la forma di costruzione e i materiali, mentre i rivestimenti esterni sono subordinati ad approvazione degli organi competenti « Town Planning Authorities » e « Property Services Agency ».
Il costo globale dei lavori è preventivato in £ 1 700 000.
L'appalto comprende progettazione e costruzione e va eseguito in conformità della documentazione tecnica seguente : specificazione delle prestazioni con disegni indicativi per le sottostrutture e sovrastrutture, distinte di quantità, specificazioni e disegni per i lavori esterni.
c)
d)
4. Il periodo previsto per l'esecuzione dell'intero appalto (progettazione e costruzione) è di 21 mesi dalla data di accettazione del contratto.
5. Qualora l'offerta ricevibile sia presentata da un consorzio d'impresе, ciascuna di esse dovrà firmare una dichiarazione con la quale si impegna ad assumere separatamente ed in solido la responsabilità per l'esecuzione del contratto.
6. a) 16 aprile 1974.
b) Vedasi punto 1.
c) Inglese.
7. Approssimativamente metà luglio 1974.
8. I candidati sono tenuti a presentare la documentazione seguente :
 - certificato comprovante l'iscrizione dell'impresa ad un albo professionale ovvero al « Companies Register » del Regno Unito o della Repubblica d'Irlanda ;
 - bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi, con indicazione del fatturato relativo a lavori edili ;
 - dichiarazione concernente le qualifiche tecniche del personale direttivo e di sorveglianza responsabile per l'esecuzione dei lavori. Precedenti esperienze in lavori edili eseguiti secondo la prassi del Regno Unito ;
 - elenco dei lavori di oltre 1 milione di u.c. eseguiti nell'ultimo quinquennio, con indicazione dell'importo, dell'ubicazione e dell'autorità committente di ciascuna opera ;
 - distinta degli impianti e dell'attrezzatura tecnica disponibile per l'esecuzione dei lavori ;
 - l'appaltatore deve precisare se intende valersi di manodopera propria o assunta in loco.
9. I particolari relativi ai criteri di aggiudicazione saranno indicati nell'invito a presentare offerte.
10. Le offerte e tutti i documenti connessi devono essere prezzati in £ sterline. Il contratto si baserà sulle « General Conditions of Government Contracts for Building and Civil Engineering Works » su specificazioni tecniche, disegni e distinte di quantità. Sono ammesse variazioni di prezzo per manodopera e materiali. L'offerente dovrà indicare a parte il prezzo per i disegni costruttivi. Acconti mensili o quindicinali sulla base di una valutazione dei lavori compiuti e dei materiali forniti in cantiere. Tutti i pagamenti saranno effettuati in £ sterline.
11. 25 febbraio 1974.

Procedura ristretta

1. London Borough of Wandsworth, Municipal Buildings Wandsworth, Gb-London, S.W.18.
 2. Licitazione privata.
 3. a) Battersea High Street alla confluenza con Gwynne Road, Battersea, nel London Borough di Wandsworth.
b) York Road (2° lotto). Casa di riposo per persone anziane e centro di ricreazione.
Costruzione di un centro residenziale destinato ad accogliere 51 persone anziane, comprendente 43 camere da letto singole, 4 doppie con i relativi impianti comuni, alloggi per il personale e annesso centro ricreativo per 50 persone con salotto, sala da pranzo e locali per attività manuali ecc. L'edificio è una costruzione in muratura portante, sostenuta su fondazioni continue in c.s. con solette intermedie in c.a. ed un tetto piano costruito parzialmente in c.a. e in parte con travi metalliche prefabbricate e assito, il tutto ricoperto d'asfalto.
c)
d)
 4. La durata del contratto sarà stabilita dall'appaltatore.
 5. « Standard Form of Building Contract Local Authorities Edition with Quantities », edizione 1963, revisione luglio 1973, pubblicata dallo « Joint Contracts Tribunal ».
 6. a) 21 marzo 1974.
b) Town Clerk (indirizzo: vedasi punto 1).
c) Lingua inglese.
 7. 1° maggio 1974.
 8. In conformità dell'articolo 25 a) e b) e 26 b), c) e d) della direttiva n. 71/305/CEE.
 9. Licitazione privata.
 - 10.
 11. 22 febbraio 1974.
-

Procedura ristretta (1)

1. Département du Val-de-Marne, Direction de l'équipement, Préfecture du Val-de-Marne, avenue du Général de Gaulle, F-94011 — Créteil.
 - c) Langue française.
2. Appel d'offres restreint.
3. a) FSIR — Opération 56 A. 94 A.2, Autoroute A.4 — Section Charenton — Carrefour avec le CD.33 à Noisy-le-Grand — Secteur compris entre le P.K. 6,600 et le P.K. 9,950 — Tronçon situé entre la ligne Paris-Bâle et le P.I. 14 ;
 - b) Le marché a pour objet l'exécution des travaux de terrassement, d'assainissement et d'ouvrages d'art relatifs à la section d'autoroute comprise entre le P.K. 8,760 et le P.K. 9,950 sur la commune de Champigny-sur-Marne.
 - c)
 - d)
4. Délai maximum (25 mois) assorti d'un délai partiel de 10 mois.
- 5.
6. a) Le 18 mars 1974 (sous pli recommandé).
 - b) Monsieur le Directeur départemental de l'équipement du Val-de-Marne — Préfecture du Val-de-Marne — direction de l'équipement — avenue du Général de Gaulle à Créteil — 94011, en indiquant le numéro de l'appel d'offres: •Appel d'offres 1974 — R.N. —
- V.D.M. n° 23 — Autoroute A.4 — Tronçon situé entre la ligne Paris-Bâle et le P.I.14.;
7. Les entreprises seront avisées directement de la suite qui aura été donnée à leur candidature ainsi que des conditions de remise des offres.
8. Justifications à produire concernant les qualités et capacités exigées des candidats :
 - une déclaration sur papier libre indiquant les noms, prénoms, qualité domicile, date et lieu de naissance du soumissionnaire et faisant connaître son intention de soumissionner ;
 - une fiche de renseignements (formulaire MPE n° 3) conforme au modèle annexé à l'instruction du ministre de l'économie et des finances, en date du 14 mars 1973 (Journal officiel de la République française du 10 avril 1973) ;
 - une déclaration prévue par l'arrêté ministériel de l'économie et des finances du 16 mars 1971, portant application de l'article 41 du code des marchés publics, relatif aux formalités imposées aux entreprises soumissionnaires des marchés de l'État.
- 9.
10. Toute enveloppe ne portant pas l'indication de l'appel d'offres sera refusée.
11. Le 27 février 1974.

(1) Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

Procedura ristretta (1)

1. Northern Ireland Housing Executive, 1 College Square East, Belfast BT1 6BQ, Northern Ireland. edition (July 1973 revision) as amended by the Northern Ireland Housing Executive will apply.
2. Lowest acceptable offer in competition among selected contractors.
3. a) 1.3 hectares at Newtownards Road, Redevelopment Area 24. 1B — Belfast.
b) The erection (by traditional methods) of No two person two-storey flats, 60 No three person and 30 No four person three-storey flats together with external and site development works.
c) The contract is not subdivided into lots; the overall estimated cost of the contract falls within the cost range of £ 600 000 to £ 650 000.
Work to the estimated value of £ 4 700 will be let as a nominated subcontract for landscaping.
d)
4. 24 months from date of possession of site.
5. Joint contracts tribunal standard form of building contract, local authorities edition with quantities 1963
6. a) 18 March 1974.
b) Northern Ireland Housing Executive, 1 College Square East, Belfast BT1 6BQ, Northern Ireland.
c) English.
7. 15 April 1974.
8. Contractors must produce proof of the following :
— Financial and economic standing as set out in Article 25 (a), (b) and (c).
— Technical knowledge and ability as set out in Article 26 (a), (b), (c), (d) and (e).
- 9.
- 10.
11. 27 February 1974.

(1) Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3574/73 del Consiglio, del 27 dicembre 1973, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 359 del 28 dicembre 1973)

Pag. 26, allegato A, sottovoce 20.07 B II b) 4 aa)

anziché : « 14 % »

leggasi : « 14 % + (P) ».
